

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-694 del 13/02/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Lolli Osvaldo - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso, localizzato in via Monte Pizzicano n.1636 Comune di Serramazzoni (MO) Pratica ARPAE n. 2911/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2023-708 del 13/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Lolli Osvaldo - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso, localizzato in via Monte Pizzicano n.1636 Comune di Serramazzoni (MO) – Pratica ARPAE n. 2911/2020

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690, è autorizzata a svolgere attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi (Metalli ferrosi e non ferrosi, Cavi, Apparecchiature fuori uso) in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021.

L'AUA comprende i titoli ambientali Rifiuti, Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico.

L'area copre una superficie complessiva di circa 2.916 mq (delimitata da una recinzione a maglie metalliche di circa 2 mt), in cui è presente un capannone di mq 270 con pavimentazione in calcestruzzo. L'area esterna di stoccaggio dei rifiuti è dotata di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, la restante superficie adibita a deposito cassoni vuoti e parcheggio è in ghiaia.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.43, mappale n.513-713-710.

La ditta Lolli Osvaldo risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da atto notarile trasmesso con le integrazioni del 27/07/2021 (prot. n.170377).

In data 17/01/2020 la ditta Lolli Osvaldo ha presentato istanza (successivamente integrata con nota assunta agli atti di Arpae con prot. n.12904 del 27/01/2020) per ottenere l'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 (assunta agli atti di Arpae con prot. n.123240), comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali in acque superficiali;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

L'attività di autodemolizione avverrà esclusivamente all'interno del capannone.

DATO ATTO CHE:

con nota n.20940 del 10/02/2020 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, alla quale sono stati invitati: Comune di Serramazzoni, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Consorzio della Bonifica Burana, Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita il 27/02/2020. In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.55468 del 15/04/2020);

in data 28/07/2020 la ditta ha chiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni, concessa da Arpae con nota prot. n.115735 del 10/08/2020;

in data 27/07/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.121193 del 03/08/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 24/02/2021 (assunte agli atti con prot. n.29473); in occasione di tale seduta la ditta ha chiesto di poter integrare gli elaborati presentati con l'istanza;

la suddetta documentazione è stata trasmessa in data 05/11/2021 (assunta agli atti con prot. n.170377);

nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi la ditta ha manifestato la volontà di unire sotto un unico regime autorizzativo ai sensi dell'art.208 l'attività di autodemolizione richiesta e l'attività di recupero attualmente esercitata ai sensi dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021;

dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi all'istanza presentata dalla ditta Lolli Osvaldo, pertanto la Conferenza conclusiva, tenutasi il giorno 27/07/2022, presenti i rappresentanti di ARPAE e la Ditta, ha espresso parere positivo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 intestata alla Ditta Lolli Osvaldo con le prescrizioni ritenute necessarie ed i contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento;

con comunicazione del 25/07/2022 (prot. n.122592) la ditta ha trasmesso asseverazione a firma di professionista antincendio in merito all'esclusione delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n° 151 del 2011;

In data 09/11/2022 (prot. n.184584) la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie documentali.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- nota prot. n.118605 del 29/07/2021, con cui il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza, esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 28/06/2022, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0054044_20220627, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.137078 del 22/08/2022.

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere l'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 65 t x 140 €/t = 9.100,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
2. Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE: (1.120 t/a x 10 €) + (2.916 mq x 30 €) = **98.680,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 50.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 118.680,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

DATO ATTO:

che la responsabile del procedimento attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in Via Monte Pizzicano n. 1690, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso nell'impianto sito in Via Monte Pizzicano n. 1690 Comune di Serramazzoni (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in acque superficiali (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Planimetria Tavola 4 - Ottobre 2022”
4. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta proprietaria):
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
5. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
6. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per

l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **118.680,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegare all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
7. di stabilire che l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è subordinato/condizionato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
 8. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'AUA rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021;
 9. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'AUA rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021 è da considerarsi decaduta e il presente atto diventa efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto;
 10. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 13/02/2033 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
 11. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);

13. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
14. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
15. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Serramazzoni. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
16. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
17. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690, è autorizzata a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R13) in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021 che comprende i titoli ambientali Rifiuti, Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico.

L'area copre una superficie complessiva di circa 2.916 mq (delimitata da una recinzione a maglie metalliche di circa 2 mt), in cui è presente un capannone di mq 270 con pavimentazione in calcestruzzo. I rifiuti vengono stoccati in cassoni a tenuta depositati all'aperto. L'area esterna di stoccaggio dei rifiuti è dotata di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, la restante superficie adibita a deposito cassoni vuoti e parcheggio è in ghiaia.

ISTRUTTORIA E PARERI

In data 17/01/2020 la ditta Lolli Osvaldo ha presentato istanza (successivamente integrata con nota assunta agli atti di Arpae con prot. n.12904 del 27/01/2020) per ottenere l'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (assunta agli atti di Arpae con prot. n.123240), comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali in acque superficiali;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

L'attività di autodemolizione avverrà esclusivamente all'interno del capannone.

Il progetto prevede un'area esterna, provvista di pavimentazione in calcestruzzo industriale, la quale sarà suddivisa in una zona adibita allo stoccaggio dei veicoli da bonificare di circa 200 mq per un massimo di n.20 veicoli (EER 160104*) e un'area destinata ai veicoli bonificati (EER 160106) di 120 mq; inoltre nell'area è prevista l'ubicazione di cassoni scarrabili coperti per lo stoccaggio dei seguenti rifiuti:

- 160116 serbatoi per gas liquido (max 5 ton)
- 160103 pneumatici (max 5 ton)
- 160117 metalli ferrosi (max 5 ton)
- 160118 metalli non ferrosi (max 5 ton)
- 160119 plastica (max 5 ton)
- 160120 vetro (max 5 ton)
- 160122 blocchi motore (max 5 ton)

mentre all'interno del capannone verranno stoccati in bidoni/contenitori i seguenti rifiuti pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione:

- 2 bidoni da 200 lt per olio motore (130205*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per olio di trasmissione (130205*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per olio cambio (130205*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per olio circuito idraulico (130205*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per antigelo (160114*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per liquido refrigerante (160121*) su bacino di contenimento

- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per liquido freni (160113*) su bacino di contenimento
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per condensatori con PCB o PCT (160109*)
- tanica/fusto da 50 lt o maggiore per airbag rimossi (160110*)
- cassa omologata ADR a tenuta per batterie (160601* - 0,3 TON stocc. istantaneo)

L'attività di recupero consiste in:

- messa in sicurezza del veicolo: rimozione delle componenti pericolose eventualmente presenti (olio, filtri olio, batterie, ecc.);
- demolizione del veicolo con smontaggio delle eventuali parti ancora efficienti e riutilizzabili (parti di ricambio) e delle componenti destinate ad essere classificate come rifiuti (pneumatici, ferro, motori, ecc.);
- deposito delle carcasse e degli altri rifiuti nelle rispettive aree di competenza in attesa di essere conferiti a terzi autorizzati per il loro definitivo recupero.

La ditta ha dichiarato che:

- non viene effettuata la riduzione volumetrica e pressatura dei rottami metallici;
- non effettuerà operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica;
- le operazioni di smontaggio veicoli avverranno mediante l'uso di utensili manuali (cacciaviti, chiavi inglesi, pinze, martelli ed avvitatore a batteria);
- non effettuerà operazioni di svuotamento serbatoi di GPL e metano: tale attività sarà affidata a ditta esterna specializzata che interverrà su chiamata e l'attività sarà svolta nell'area cortiliva esterna circa n.2-3 volte all'anno;
- l'estrazione dei liquidi (oli e carburanti) avviene all'interno dello stabilimento, ove è presente anche una buca idonea allo scopo, ed avviene manualmente staccando i tubi di afflusso dei carburanti/oli e convogliandoli in contenitore appositamente predisposto);
- i gas relativi agli impianti di condizionamento verranno estratti attraverso apposito kit carrellato per recupero dei gas di condizionamento;
- gli airbag verranno fatti detonare attraverso centralina elettronica "Boom Bag"; la ditta prevede di stocarli in deposito temporaneo all'interno di fusti metallici dotati di coperchio o casse in plastica dotate di coperchio;
- non svolge trattamento RAEE;

Con l'istanza la ditta ha inoltre trasmesso la Procedura di sorveglianza radiometrica;

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/02/2020 e 27/07/2021, la ditta ha manifestato la volontà di unire sotto un unico regime autorizzativo ai sensi dell'art.208 l'attività di autodemolizione richiesta e l'attività di recupero attualmente esercitata ai sensi dell'AUA n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021;

Il Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE con prot. n.118605 del 29/07/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi e delle operazioni di recupero.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/02/2020 e in data 27/07/2021, non sono emersi motivi ostativi in merito al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, la ditta Lolli Osvaldo è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. i rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di messa in riserva R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA
		t	mc	t/a
METALLI FERROSI				
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	35	100	500
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi			
150104	Imballaggi metallici			
160117	Metalli ferrosi			
170405	Ferro e acciaio			
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti			
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117			
191202	metalli ferrosi			
100299	Rifiuti non specificati altrimenti			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti			
200140	Metalli			
METALLI NON FERROSI				
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	10	25	100
110501	Zinco solido			
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi			
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi			
150104	Imballaggi metallici			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo			
170404	Zinco			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti			
191203	Metalli non ferrosi			
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi			

200140	Metalli			
100299	Rifiuti non specificati altrimenti			
120199	Rifiuti non specificati altrimenti			
CAVI				
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	10	10	100
170401	Rame, bronzo, ottone			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
ALTRI RIFIUTI				
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	10	10	100
160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215			
TOTALE		65	145	800

3. i rifiuti per i quali è **ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX ANNUALE AUTORIZZATO AL RECUPERO R12
		n° veicoli	t	t/a
160104*	Veicoli fuori uso	20	28	1.120

Prescrizioni specifiche per i veicoli fuori uso

- l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.Lgs. 209/03: messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso;
- la gestione del centro di raccolta deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 209/2003, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti esclusivamente ai veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza e demolizione, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
- la messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso, comprensiva anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire esclusivamente all'interno del capannone;
- la messa in sicurezza dei veicoli deve comprendere l'asportazione degli elementi ambientalmente critici in essi presenti (quali combustibili, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, idroguida, ammortizzatori, liquido freni, liquido refrigerante, CFC e HFC condizionatori) e la rimozione delle parti recuperabili;

10. la gestione dei liquidi refrigeranti, qualora contenenti CFC o HFC, deve avvenire in conformità a quanto previsto dal DM 231 del 20/09/2002;
11. i veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati);
12. i cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno essere mantenuti chiusi, in particolare i cassoni contenenti i rifiuti imbrattati da sostanze oleose (blocchi motore) o da altre sostanze soggette a dilavamento, e dovranno essere collocati in area impermeabilizzata;
13. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire all'interno del capannone dotato di pavimentazione impermeabile, in settori appositamente dedicati identificati nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi:
 1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna, chiuso e dotato di sistema di raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire;
 2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
 - b) i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e chiuso;
 - c) gli oli derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - d) gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - e) i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovranno essere collocati al coperto, su di una superficie impermeabile, resistente al materiale da stoccare. I serbatoi dovranno essere dotati di giunzioni a tenuta ed essere contenuti all'interno di bacini di contenimento di capacità almeno pari al 30% della capacità complessiva di stoccaggio e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità; dovrà inoltre essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
 - f) i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti;
 - g) le condizioni di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti anche nella fase di raccolta di tale rifiuto;
14. le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prestando particolare attenzione alle parti lubrificate per evitare l'eventuale fuoriuscita di oli;
15. in caso di perdite accidentali di liquidi dall'area di conferimento e di trattamento, dovranno essere utilizzate sostanze assorbenti appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto;
16. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
17. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/03;
18. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro

modo identificabili; lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi;

19. durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
20. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
21. lo stoccaggio dei veicoli bonificati deve avvenire nell'apposita area individuata in planimetria e l'eventuale sovrapposizione dei veicoli deve avvenire in condizioni di stabilità (massimo n.3 veicoli sovrapposti), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
22. lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica trasmessa con le integrazioni in data 05/11/2021 (assunta agli atti con Prot. n.170377), per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
23. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare: art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA; art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso; art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni;
24. relativamente alle batterie al piombo (codice europeo 160601*):
 - lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente in contenitori chiusi su superficie pavimentata ed impermeabile;
 - vicino all'area di stoccaggio dovranno essere presenti un estintore e materiali assorbenti per raccogliere eventuali dispersioni accidentali che potrebbero verificarsi durante le operazioni di movimentazione;
 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare sversamenti di liquidi elettrolitici;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti autorizzati in modalità R13

25. Modalità di stoccaggio: in contenitori/cassoni a tenuta ed opportunamente coperti collocati su superficie pavimentata in cls nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria Tavola 4 - Ottobre 2022";
26. considerato che i cassoni rappresentati nella planimetria non sono sufficienti a contenere lo stoccaggio istantaneo totale autorizzato in termini volumetrici, possono essere utilizzati i cassoni di scorta, opportunamente collocati su area pavimentata in cls, resta fermo il peso istantaneo autorizzato, espresso in tonnellate; lo spostamento dei cassoni sull'area pavimentata in cls non costituisce modifica al lay-out d'impianto;

Prescrizioni generali

27. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire i dati relativi ai quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e ai quantitativi annui gestiti;
28. non è ammessa la raccolta di rifiuti RAEE;
29. l'area ghiajata può essere utilizzata esclusivamente per il deposito dei cassoni vuoti e puliti di scorta; in caso di utilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti, i cassoni di scorta devono essere posizionati su area pavimentata in cls;
30. l'area dell'impianto dovrà essere provvista di pesa, di idonea recinzione e barriera esterna di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;

31. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
32. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
33. deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
34. la viabilità interna deve essere opportunamente segnalata, pulita e soggetta a opportune operazioni di manutenzione qualora necessarie e la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione;
35. la viabilità interna deve essere mantenuta costantemente sgombra, per consentire un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
36. deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto; il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
37. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;
38. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;
39. le aree ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato;
40. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
41. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
42. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
43. la ditta è tenuta a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
44. i rifiuti sottoposti all'operazione R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R12;
45. per l'operazione R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
46. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui al codice EER 150104 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze

contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;

47. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati all'interno o in contenitori/cassoni a tenuta;
48. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
49. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER;
50. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti la pericolosità dei rifiuti stoccati e le norme di comportamento per la loro manipolazione. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
51. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
52. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero; devono altresì essere stoccati separatamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
53. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto, e le aree di deposito dei pezzi di ricambio devono essere opportunamente identificate;
54. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
55. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006;
56. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
57. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
58. per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 185-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;
59. l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
60. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con l'istanza (Rif. prot. n.29473 del 24/02/2021);
61. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
62. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
63. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

ALLEGATO ACQUA

Ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue domestiche in acque superficiali - Acque reflue industriali in acque superficiali

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690, è autorizzata a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R13) in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021 che comprende i titoli ambientali Rifiuti, Scarichi idrici e il Nulla Osta Acustico.

L'area copre una superficie complessiva di circa 2.916 mq in cui è presente un capannone di mq 270 con pavimentazione in calcestruzzo. I rifiuti vengono stoccati in cassoni a tenuta depositati all'aperto. L'area esterna di stoccaggio dei rifiuti è dotata di pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, la restante superficie adibita a deposito cassoni vuoti e parcheggio è in ghiaia.

Il conferimento e la cernita avvengono in cumulo su superficie in cls; lo stoccaggio avviene in cassoni metallici posti nell'area cortiliva su pavimentazione in cls.

L'area non è servita da pubblica fognatura.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi all'attività, sono sottoposte a trattamento mediante degrassatore, specifica fossa Imhoff e impianto di subirrigazione drenata.
- b) le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto, soggette a contaminazione principalmente da idrocarburi, sono raccolte da caditoie in cls grazie alla pendenza del terreno (1 – 1,5 %) e raggiungono un pozzetto di dimensioni 80x80 cm. con sedimentazione primaria del materiale grossolano collegato poi ad un impianto di trattamento reflui con sedimentatore e separatore. Una volta effettuato il trattamento, le acque confluiscono in un pozzetto (adibito al prelievo) e da lì proseguono e confluiscono nel fosso podereale esistente fino a raggiungere il primo corso d'acqua superficiale, denominato "Rio Valmata";

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue confluenti in acque superficiali di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche".

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante il manufatto separatore fanghi e sistema di disoleazione di cui al punto b) sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Il sistema di trattamento è costituito da 2 separatori a coalescenza affiancati, installati in parallelo, in PE, dotati di filtri a coalescenza in schiuma di poliuretano. Il funzionamento di tale impianto è a gravità per quanto riguarda la separazione tra fanghi e acqua e galleggiamento per gli olii, poi per fenomeno di coalescenza per le particelle più piccole di olio.

La ditta dichiara di aver dimensionato l'impianto sulla base delle Linee Guida ARPA Emilia Romagna (Linee Guida ARPA LG28/DT – Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 – acque meteoriche di dilavamento). L'olio nell'impianto si accumula in superficie e confluisce in apposito pozzetto. L'olio viene prelevato dalla superficie durante la fase di manutenzione ordinaria.

ISTRUTTORIA E PARERI

In data 17/01/2020 la ditta Lolli Osvaldo ha presentato istanza (successivamente integrata con nota assunta agli atti di Arpae con prot. n.12904 del 27/01/2020) per ottenere l'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 (assunta agli atti di Arpae con prot. n.123240), comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e industriali in acque superficiali;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

L'attività di autodemolizione avverrà esclusivamente all'interno del capannone mentre l'area esterna, provvista di pavimentazione in calcestruzzo industriale, sarà dedicata allo stoccaggio dei veicoli da bonificare, dei veicoli bonificati e all'attività di recupero (messa in riserva di rifiuti non pericolosi in cassoni scarrabili coperti) già svolta dalla ditta in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2021-1570 del 01/04/2021.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE, prot. n.118605 del 29/07/2021, del quale si riportano le conclusioni: *"Per quanto concerne gli scarichi idrici, considerato che l'area utilizzata dall'attività di demolizione veicoli è impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento con trattamento mediante sedimentatore e separatore, risulta essere la medesima già oggetto dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi e autorizzata con AUA Determinazione n.1570 del 01/04/2021; si ritiene che il sistema presente possa essere considerato idoneo anche al trattamento delle acque di dilavamento provenienti dall'attività in progetto mantenendo le prescrizioni già previste dalla suddetta Determina"*.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il gestore della ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni (MO), in via Monte Pizzicano n. 1690, che gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e veicoli fuori uso:

- A. è autorizzato a scaricare le acque meteoriche di dilavamento del piazzale scoperto, soggette a contaminazione principalmente da idrocarburi, nel fosso poderale esistente adiacente la proprietà e confluenti nel corso d'acqua superficiale denominato "Rio Valmata", in conformità allo schema indicato in sede di istanza di AUA nell'anno 2015 (AUA 588/2015), agli atti della Provincia con prot. 65700 del 02/07/2015, completo dell'impianto di trattamento ivi previsto, realizzato in conformità al progetto e regolarmente eseguito, con le seguenti prescrizioni:
- A.1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali;
 - A.2. I valori limite sopra richiamati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
 - A.3. Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
 - A.4. Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
 - A.5. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

- A.6. **Entro la fine di ogni anno** devono essere eseguite delle analisi chimiche conoscitive delle acque reflue industriali, da effettuarsi nel pozzetto individuato per i prelievi fiscali a valle del depuratore, sui seguenti parametri: **idrocarburi totali, Solidi Sospesi, COD**;
- A.7. Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente;
- A.8. I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE;
- A.9. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- A.10. A cura del gestore della ditta deve provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- A.11. I fanghi risultanti dal manufatto di sedimentazione e di disoleazione devono essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06;
- A.12. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi;
- A.13. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
- A.14. devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- B. è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche mediante impianto di depurazione costituito da degrassatore, fossa Imhoff e impianto di subirrigazione drenata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- B.1. il pozzetto di prelievo campioni posto a monte dell'impianto di subirrigazione dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;
- B.2. a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; la documentazione comprovante le operazioni di espurgo e manutenzione dovranno essere mantenute in azienda e rese disponibili alle autorità di controllo;
- C. ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE ed al Comune di Serramazzoni (MO) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Lolli Osvaldo, con sede legale ed impianto a Serramazzoni, in via Monte Pizzicano n. 1690.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta LOLLI OSVALDO, nell'insediamento ubicato in Comune di Serramazzoni, Via Monte Pizzicano n. 1690, svolge attività di recupero e preparazione materiali per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.

Il Comune di Serramazzoni non ha effettuato la zonizzazione acustica del territorio comunale, per cui nell'area in cui è situato l'insediamento produttivo vigono i valori limite di cui al D.P.C.M. 01/03/1991.

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- la rumorosità prodotta dall'insediamento produttivo è costituita dalle attività di carico/scarico e selezione merci e movimentazione materiali con carrello elevatore elettrico o ragno semovente, ognuna delle quali eseguita singolarmente e mai in contemporanea;
- la ditta svolge la propria attività esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00- 22:00);
- non essendo stata effettuata la zonizzazione acustica del territorio comunale, nell'area in cui è situato il sito produttivo permangono vigenti i limiti sonori assoluti di zona di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 definiti come "tutto il territorio nazionale": 70 dBA diurni e 60 dBA notturni;
- l'unico ricettore sensibile più prossimo all'insediamento consiste in un edificio di tipo residenziale (R1) posto ad una distanza di circa 65 metri dalle sorgenti di rumore;
- i livelli sonori previsionali assicurano il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti e differenziali diurni presso l'unico ricettore sensibile individuato.

ISTRUTTORIA E PARERI

Visto il parere favorevole sulla valutazione d'impatto acustico espresso da A.R.P.A., Sezione Provinciale di Modena, Servizio Territoriale Area Sud Maranello – Pavullo, con atto protocollo n. PGMO/2015/3959 del 01/04/2015, pervenuto agli uffici comunali in data 02/04/2015 con prot. n. 3307;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Serramazzoni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, assunto agli atti della Provincia con prot. n. 55656 del 3/06/2015;

vista la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà presentata dalla ditta con l'istanza (Rif. prot. n. 7356 del 17/01/2020) dove si conferma quanto indicato nella documentazione di impatto acustico inviata alla Provincia di Modena Prot. n. pratica SUAP 31/2015 in data 14/03/2015, in particolare si dichiara che l'impianto di autodemolizione veicoli:

- prevede che le lavorazioni oggetto di smontaggio siano svolte all'interno del capannone e con l'uso di strumentazioni manuali;
- l'orario aziendale indicativamente è dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00;

- l'attività di movimentazione veicoli/materiali avverrà con carrello elevatore elettrico o ragno semovente, come già indicato nella relazione su menzionata;
- non verrà effettuata riduzione volumetrica;
- l'area oggetto delle lavorazioni è al di sotto del livello stradale di circa 3 metri.

acquisito, nell'ambito dell'istruttoria, il contributo istruttorio del competente Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE, prot. n.118605 del 29/07/2021, che prende atto della dichiarazione presentata dalla ditta e conferma il parere espresso in precedenza;

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Serramazzoni, Via Monte Pizzicano n. 1690, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Lolli Osvaldo, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95 e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale e/o del ciclo di lavorazione che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di una nuova valutazione di impatto acustico;
2. In corso d'esercizio i macchinari costituenti le sorgenti rumorose impattanti verso l'esterno dovranno essere sottoposti a manutenzioni periodiche al fine di evitare incrementi dei livelli di rumorosità prodotti;
3. Le modalità operative di carico/scarico e selezione merci e movimentazione materiali con carrello elevatore elettrico o ragno semovente dovranno essere effettuate in modo tale da minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente;
4. Qualora il Comune di Serramazzoni effettui la zonizzazione acustica del territorio, la ditta dovrà verificare il rispetto delle proprie emissioni/immissioni rumorose con i nuovi limiti imposti. Nel caso di superamento dei limiti andranno adottati interventi di bonifica acustica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.